



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PINZGER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 2010

Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi

ONOREVOLI SENATORI. – Il Fondo di solidarietà nazionale è lo strumento per sostenere le imprese agricole in difficoltà economiche quando si verificano calamità naturali o avversità atmosferiche eccezionali che compromettono i raccolti e danneggiano le strutture produttive o le infrastrutture connesse all'attività agricola.

Viene stabilita una copertura assicurativa agevolata dei rischi agricoli secondo regole stabilite nel piano assicurativo annuale, così che i rischi delle imprese agricole si trasferiscano alle imprese di assicurazione. Sulla spesa per i premi delle polizze agevolate il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali interviene con un contributo fino all'80 per cento.

I fondi che dovrebbero essere stanziati annualmente nella legge finanziaria, dai quali si prelevano poi le risorse per gli aiuti alle imprese colpite, negli ultimi due anni non hanno trovato l'opportuna previsione nonostante le promesse e gli impegni assunti dal Governo.

Si auspica con il presente disegno di legge di passare dalle promesse ai fatti tangibili, affinché il problema del mancato adeguato finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura possa essere risolto.

I contributi a sostegno degli interventi assicurativi sono entrati in crisi con la legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), che aveva stanziato 220 milioni di euro. Tale somma è servita a liquidare posizioni pregresse, lasciando sul pertinente capitolo di bilancio una somma disponibile, per le coperture sottoscritte nell'anno 2008, di circa 58 milioni di euro. Seppure, a questi ultimi, sono stati aggiunti 66 milioni di euro secondo quanto previsto dal decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante mi-

sure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, ciò non è sufficiente a far fronte alle esigenze finanziarie per il 2008 in quanto il fabbisogno, in riferimento all'anno 2008, per garantire la contribuzione statale massima prevista è circa di ulteriori 100 milioni di euro. Inoltre alla data odierna, a campagna 2009 conclusa, il Fondo non è dotato di alcuno stanziamento per il 2009, mentre sarebbe invece necessaria una dotazione di 170 milioni di euro.

Per poter competere a livello mondiale ad armi pari con i concorrenti, questo problema deve essere risolto il più presto possibile. Il Fondo è uno strumento che la stessa Unione europea considera idoneo, in quanto le imprese agricole, a differenza di altri settori produttivi, oltre alle difficoltà di mercato subiscono condizionamenti dovuti alle calamità naturali e ad eventi imprevedibili. La questione si trascina da troppo tempo e sta provocando grandi problemi per i produttori che, in mancanza della copertura pubblica, hanno visto salire i costi assicurativi in maniera pesante. I costi così alti hanno reso difficile la sottoscrizione di polizze adeguate, sia in numero e in valore della produzione che in qualità delle tipologie di polizza sottoscrivibili dai produttori, rispetto al rischio di perdita o riduzione di reddito a seguito delle calamità che puntualmente si sono verificate. L'attività imprenditoriale agricola versa, anche a fronte della crisi globale, in difficoltà serie e non può permettersi, oltre agli oneri produttivi e contributivi che già sostiene, di accollarsi quest'onere ulteriore.

Con il presente disegno di legge si intende raccogliere le sollecitazioni provenienti da più parti del settore agricolo, per far fronte

con urgenza alle immediate esigenze finanziarie, nel limite imposto dalla disponibilità della necessaria copertura finanziaria.

Sotto il profilo strutturale, il provvedimento si compone di un unico articolo. Il comma 1 ridefinisce la dotazione del Fondo in misura pari a 170 milioni di euro per l'anno 2010.

Il comma 2 prevede che le disponibilità iscritte nell'apposita voce di bilancio dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali possano finanziare i costi relativi ai fabbisogni di spesa

dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

Il comma 3 individua la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dal rifinanziamento del suddetto Fondo.

Il comma 4, per conseguenza, integra la dotazione del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005, in misura pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di euro 170 milioni per l'anno 2010.

2. Le disponibilità dello stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 150 milioni di euro, con quota parte delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, ai sensi dell'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e, quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

